



COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO

Piazza Osvaldo Licini, 7 – Tel 0734/759348 – Fax 0734/759350

Registro Generale n. 9

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
I[^] SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
II[^] SETTORE FINANZE E CONTABILITÀ'**

N. 5 DEL 22-01-2020

Ufficio: **AMMINISTRAZIONE**

Oggetto:	RICORSO AL TAR LAZIO - RIMBORSO PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO.
-----------------	--

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue, del mese di gennaio, nella Sede Comunale, sita in Piazza O.Licini.

Il sottoscritto

In qualità di responsabile dell'Area amministrativa e contabile, adotta la seguente Determinazione;

Premesso che l'Ordinanza n° 43/17 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24.08.2016, nella parte in cui prevedeva la decurtazione delle somme da erogare a titolo di contributo concesso ai sensi dell'Art. 14, comma 5° del D.L. n° 189/16 e s.m.i. di importi pari a quelli conseguiti in ragione di eventuali polizze assicurative contro i danni da eventi sismici, presentava sicura incidenza negativa sugli equilibri economici e finanziari complessivi della ricostruzione di iniziativa pubblica per il territorio di questo Comune, il quale risultava essere parte contrattuale di apposito contratto di assicurazione per gli eventi sismici.

Dato atto che la tutela delle ragioni di questo Comune – così come delle altre amministrazioni comunali che hanno intrapreso apposite iniziative per la modifica delle previsioni lesive della citata ordinanza commissariale n° 43/17 attraverso la rappresentanza della A.N.C.I. Marche – dovevano, a quel punto, essere affidate alla proposizione di apposito ricorso, avanti al competente T.A.R. del Lazio, per l'annullamento delle citate previsioni lesive, salva l'eventualità di auspicabile futura sopravvenuta carenza di interesse a tale ricorso per l'ipotesi di ritiro o comunque di modifica di tali previsioni lesive da parte del Commissario, anche per il tramite delle iniziative di rappresentanza degli interessi di tutti i Comuni coinvolti che la menzionata A.N.C.I. Marche potrà svolgere.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 09/02/2018 con la quale è stato deciso:

- di promuovere apposito ricorso giurisdizionale avanti al competente T.A.R. del Lazio per l'annullamento delle previsioni ritenute lesive dell'ordinanza n° 43 del 15.12.2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24.08.2016, ritenendo tale iniziativa rispondente alle ragioni di tutela del Comune per le ragioni sopra esposte in premessa;
- di autorizzare conseguentemente il Sindaco – quale supporto di indirizzo e comunque nella prospettiva di fugare ogni dubbio in ordine al procedimento di legittimazione dell'Ente alla proposizione della domanda ed alla relativa costituzione in giudizio nonché per quanto altro occorrere possa – a conferire mandato di assistenza nonché rappresentanza e difesa nel giudizio da instaurare nonché a porre in essere ogni altro atto utile alla piena attuazione del presente deliberato;
- di nominare l'Avv. Alessandro Lucchetti del Foro di Ancona, quale procuratore e difensore di questo Comune, nel procedimento giurisdizionale avanti al competente T.A.R. del Lazio da instaurare per l'annullamento delle previsioni ritenute lesive dell'ordinanza n. 43 del 15.12.2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24.08.2016, autorizzando il medesimo procuratore e difensore alla sottoscrizione e notifica del ricorso nonché a tutti gli altri atti meglio definiti nel mandato e comunque conseguenti secondo legge nonché ad eleggere domicilio in Roma, in Via Principessa Clotilde n° 2, presso lo Studio dell'Avv. Prof. Angelo Clarizia del Foro di Roma;
- di demandare, in via ulteriormente consequenziale, al Responsabile del Settore competente gli adempimenti conseguenti al presente atto, procedendo all'affidamento del mandato di cui sopra, nel quadro normativo richiamato nelle premesse, nonché all'impegno di spesa di € 1.200,00= (milleduecento/00) oltre I.V.A. e percentuale contribuzione spettante alla Cassa di Previdenza Forense ed alla sottoscrizione della relativa convenzione con il legale incaricato.

Preso atto che tale ricorso è stato accettato dal TAR Lazio con sentenza n. 7955/2019 del 19.06.2019.

Tenuto presente che vista l'urgente necessità di versare il contributo unificato maggiorato di sanzioni ed interessi per un totale di € 5.413,15, per evitare l'iscrizione al ruolo, il Comune di Treia ha provveduto, dietro richiesta dell'ANCI Marche, al versamento tramite F24 della somma di cui sopra.

Vista la comunicazione dell'ANCI Marche del 20.08.2019, con la quale si richiede ai Comuni che hanno promosso tale ricorso, il rimborso di € 186,70 relativo alla propria quota parte del contributo unificato di € 5.413,15 versato in data 07.08.2019.

Visto inoltre che in data 22.01.2019 è stata assunta al protocollo di questo Ente al n. 208 la richiesta da parte del Comune di Treia di versare quanto prima la somma di € 186,70, quale quota parte del contributo unificato suindicato, tramite girofondo di tesoreria unica: Banca d'Italia C/C n. 71100 IBAN IT92E0100003245332300071100.

Ritenuto di dover provvedere ad assumere il conseguente impegno di spesa.

Visto che:

- con decreto del Ministero dell'Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre, è stato differito dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 11.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati attribuiti, ai responsabili dei servizi, i budget provvisori, per l'esercizio 2020.

Richiamate le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari.

Richiamato inoltre l'articolo 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita:

(Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.
3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi degli articoli 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento.

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

Visto l'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari.

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016,

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - dotazione organica e norme di accesso.

Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità.

Visto il proprio decreto sindacale n. 2 del 28.05.2019, con il quale è stata conferita al sottoscritto Sindaco la responsabilità del Settore 1- Affari Istituzionali e Generali e Settore 2 – Finanze e Contabilità.

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis Legge 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

DETERMINA

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Di rimborsare al Comune di Treia, la somma di € 186,70, a titolo di rimborso della quota parte della spesa relativa al pagamento del contributo unificato per il ricorso al TAR Lazio specificato in premessa.

Di dare atto che la spesa trova copertura sul bilancio di previsione finanziario pluriennale 2019 - 2021, annualità 2020, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Soggetto creditore	Descrizione	CIG	Capitolo	Codice bilancio	Esercizio di esigibilità ed Importo
Comune di Treia	Rimborso quota parte contributo unificato ricorso TAR Lazio	nn	138	01.02-1.03.02.11.006	Anno 2020 € 186,70

Di attestare che:

- in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;
- alla liquidazione si provvederà, ai sensi dell'articolo 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e del Vigente Regolamento di contabilità;
- sono state effettuate le verifiche previste dall'articolo 9 del D. L. n. 78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti dal presente impegno risultano compatibili con le regole di finanza pubblica;
- la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- il presente atto, sarà inserito nella raccolta delle determinazioni dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del D. Lgs. 18-08-2000, n.267;
- a norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il responsabile del Settore 1- Affari Istituzionali e Generali e Settore 2 – Finanze e contabilità, dr. Giuseppe Forti;
- avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR Marche di Ancona entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, oppure mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Di dare infine atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL I[^]-II[^] SETTORE
FORTI GIUSEPPE



VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.L.vo n.267/2000.

Li 22-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
FORTI GIUSEPPE



La presente sarà pubblicata dal 25-01-2020 al 09-02-2020

Esecutiva il 22-01-2020
